



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 febbraio 2011 n.20

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 5, primo comma, della Legge 29 ottobre 1992 n.85;

Visto il Decreto 9 marzo 2005 n.32;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 25 gennaio 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO 9 MARZO 2005 N.32 - NORME DI IGIENE PER I PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo Unico

L'articolo 8 del Decreto 9 marzo 2005 n.32 "Norme di igiene per i prodotti alimentari" è così modificato:

**"Art. 8
(Revoca)**

La mancanza o il venire a meno dei requisiti ovvero delle condizioni essenziali di cui all'Allegato al presente decreto, comportano o il diniego al rilascio o la revoca dell'Autorizzazione sanitaria.

La mancata stesura del piano di igiene di cui all'articolo 4 e/o la mancata stesura del manuale di autocontrollo di cui all'articolo 5, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 516,00 a €. 2.582,00.

Entro sette giorni dalla data di ricevimento della sanzione pecuniaria amministrativa per la mancata stesura del piano di igiene di cui all'articolo 4 e/o la mancata stesura del manuale di autocontrollo di cui all'articolo 5 l'azienda dovrà presentare all'Unità Operativa Semplice Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione per la convalida il piano d'igiene e/o il manuale di autocontrollo pena la revoca dell'Autorizzazione sanitaria."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 febbraio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta